



COMUNE DI MONTECATINI TERME

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 39

SEDUTA DEL 18/04/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2023

In data 18 APRILE 2023 alle ore 20:45, nella Sala delle Adunanze del Palazzo Civico, previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta Pubblica, in prima convocazione. All'appello risultano presenti i Signori:

Nominativo	P	A	Nominativo	P	A
BARONCINI LUCA	X		GABBANI ANDREA		X
SPADONI GIOVANNI	X		GUELFY NICOLA		X
TONCELLI KARIM	X		RUCCO ENNIO	X	
BARTOLINI LUCIANA	X		FANUCCI EDOARDO		X
MACAIONE FABRIZIO	X		BRACALI HELGA		X
NATALINI AIMONE	X		RASTELLI GIANNA	X	
TACCONI LUCA	X		BIAGINI SILIANA	X	
BALDECCHI RUBINA MARIA	X		MAGNANI SIMONE	X	
SBENAGLIA LUCA	X				

TOTALI PRESENTI n. 13 TOTALI ASSENTI n. 4

Sono presenti gli Assessori: LUMI ALESSANDRO, RASTELLI FEDERICA, BARTOLOZZI ALESSANDRA, CORRIERI EMILIANO

Presiede l'adunanza l'Avv. Giovanni Spadoni, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Dott. Giuseppe Aronica, Segretario Generale.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: TACCONI LUCA, SBENAGLIA LUCA, RASTELLI GIANNA

Il Presidente pone in discussione l'argomento in oggetto.

Alla votazione risultano presenti i Signori:

Nominativo	P	A	Nominativo	P	A
BARONCINI LUCA	X		GABBANI ANDREA		X
SPADONI GIOVANNI	X		GUELFY NICOLA		X
TONCELLI KARIM	X		RUCCO ENNIO		X
BARTOLINI LUCIANA	X		FANUCCI EDOARDO		X
MACAIONE FABRIZIO	X		BRACALI HELGA		X
NATALINI AIMONE	X		RASTELLI GIANNA		X
TACCONI LUCA	X		BIAGINI SILIANA		X
BALDECCHI RUBINA MARIA	X		MAGNANI SIMONE		X
SBENAGLIA LUCA	X				

TOTALI PRESENTI n. 9 TOTALI ASSENTI n. 8

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha istituito e disciplinato l'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui fa parte la componente della Tassa sui rifiuti (TARI);
- il comma 650 dell'articolo 1 della Legge n. 14/2013 dispone che la TARI sia corrisposta in base ad una tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria;
- il comma 651 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 stabilisce che *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;
- il comma 654 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 prevede che la tariffa debba assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'articolo 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 29/07/2020 con cui è stato approvato il Regolamento della Tassa Rifiuti (TARI) e le successive modificazioni apportate con la deliberazione C.C. n. 88 del 28/06/2021, n. 30 del 05/04/2022, n. 139 del 22/12/2022 e quella approvata in questa stessa seduta;

PRESO ATTO che con Legge n. 481 del 1995 è stata istituita l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e dei servizi idrici e del telecalore;

CONSIDERATO che con l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'Autorità (ARERA) sono state attribuite anche le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga» e preso atto degli innumerevoli provvedimenti dell'Autorità in materia di regolazione del servizio integrato dei rifiuti;

RILEVATO CHE, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Piano Economico Finanziario (PEF) con cui vengono determinati i costi del servizio è redatto dal soggetto che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento

rifiuti e approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30/05/2022 di presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del periodo 2022-2025 per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani redatto dal Gestore del servizio integrato dei rifiuti ALIA Servizi Ambientali Spa, secondo il metodo MTR di cui alla Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif, così come validato dall'Autorità di ambito ATO Toscana Centro;

CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2023 (Allegato C) prevede un costo da coprire con le tariffe 2023 di euro 7.648.418 (al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021), di cui € 4.720.501 relativi alle componenti del costo variabile ed € 2.927.917 relative alle componenti del costo fisso, come da delibera del Consiglio Comunale n. 43/2022 alla quale si rimanda integralmente;

RILEVATO che le tariffe TARI proposte con le modalità stabilite dall'art. 1, comma 651, Legge 147/2013 sono state determinate sulla base del Piano Economico Finanziario come sopra approvato e della banca dati dei contribuenti, a copertura integrale dei costi del servizio, prendendo i coefficienti Ka stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche e fissando i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/99, all'interno degli intervalli stabiliti dallo stesso decreto;

RITENUTO OPPORTUNO, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, confermare quelli determinati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.02.2018, così come indicato nell'allegato "B" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante;

RITENUTO opportuno rideterminare la ripartizione dei costi fissi ed i costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche, nella misura indicata nell'allegato "A" e confermare la percentuale di riduzione per raccolta differenziata nella misura dell'uno per cento da imputare alle utenze domestiche, come previsto dall'art. 23 del regolamento comunale per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI);

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative di cui all'art. 1, commi 659 e 660 Legge 147/2013 e recepite dal Regolamento comunale;

VISTE in particolare le agevolazioni previste dall'articolo 18 bis e dall'art. 19 del regolamento dell'Ente per l'applicazione della TARI che trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2023 cap. 24686 'Agevolazioni TARI – Assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona', Missione 12 programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 04;

PRESO ATTO delle scadenze di pagamento delle rate relative all'anno 2023 stabilite in via transitoria all'articolo 31 del regolamento comunale per la disciplina della TARI approvato in questa stessa seduta;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del*

comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

SENTITA la Commissione Consiliare “Sviluppo Economico” nella riunione congiunta in data 17.04.2023;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio interessato, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 e artt. 5 e 6 del Regolamento dei controlli interni, che si allega all'originale del presente atto (allegato “D”);

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 e artt. 5 e 6 del Regolamento dei controlli interni, che si allega all'originale del presente atto (allegato “E”)

VISTO il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di delibera in oggetto (allegato “F”);

CONSIDERATO *il dibattito tenutosi sull'argomento, il cui resoconto dattilografico viene conservato agli atti;*

*I Consiglieri di minoranza Biagini, Rucco, Fanucci, Rastelli, Magnani e Gabbani **escono dall'aula** prima della votazione della proposta di deliberazione, pertanto risultano **presenti al voto n. 9** Consiglieri.*

EFFETTUATA la votazione, per alzata di mano, della proposta di deliberazione, di cui il Presidente con l'ausilio degli scrutatori verifica e proclama il seguente risultato:

presenti: n. 9
astenuti: n. 0
votanti: n. 9
favorevoli: n. 9
contrari: n. 0

DELIBERA

Stante le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. **DI DETERMINARE** la ripartizione dei costi fissi ed i costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche, precisando che tale ripartizione tiene conto dell'abbattimento percentuale confermato con il presente atto e riconosciuto alle utenze domestiche nella misura minima dell'1%;

PARAMETRO	COPERTURA
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche	53%
Incidenza del gettito derivante dalla TARI. sulle utenze non domestiche	47%

2. **DI CONFERMARE**, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, quelli determinati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.02.2018, così come indicato nell'**allegato "B"** alla presente deliberazione per costituirne parte integrante;
3. **DI DETERMINARE**, per l'anno 2023, le seguenti tariffe (espresse al netto del tributo provinciale TEFA):

Utenze domestiche anno 2023

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TARIFFA FISSA (€/mq/annuo)	TARIFFA VARIABILE (€/annuo)
FASCIA A	1	1,30	138,15
FASCIA B	2	1,42	255,72
FASCIA C	3	1,54	326,26
FASCIA D	4	1,66	423,26
FASCIA E	5	1,77	426,20
FASCIA F	> 5	1,86	499,68

Utenze non domestiche anno 2023

Cod.	Attività Produttive	Tariffa fissa (€/mq)	Tariffa variabile (€/mq)	Tariffa totale (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,92	1,50	2,42
2	Cinematografi e teatri	0,96	1,57	2,53
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita	1,09	1,77	2,86

Cod.	Attività Produttive	Tariffa fissa (€/mq)	Tariffa variabile (€/mq)	Tariffa totale (€/mq)
	diretta			
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,71	2,77	4,48
5	Stabilimenti balneari	1,37	2,21	3,58
6	Esposizioni, autosaloni	1,13	1,81	2,94
7	Alberghi con ristorante	2,45	4,19	6,64
8	Alberghi senza ristorante	2,43	3,58	6,01
9	Case di cura e riposo	2,56	3,58	6,14
10	Ospedali	2,62	3,70	6,32
11	Uffici e agenzie	2,99	4,85	7,84
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,73	2,79	4,52
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,52	4,09	6,61
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,92	4,74	7,66
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,79	2,91	4,70
16	Banchi di mercato beni durevoli	3,22	5,25	8,47
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,35	3,39	5,74
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,03	3,30	5,33
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,35	3,70	6,05
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,71	2,79	4,50
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,73	2,83	4,56
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9,09	12,75	21,84
23	Mense, birrerie, hamburgerie	8,71	13,26	21,97
24	Bar, caffè, pasticceria	9,09	12,75	21,84
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,72	7,69	12,41
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,35	6,11	10,46
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,09	14,67	23,76
28	Ipermercati di generi misti	4,05	6,60	10,65
29	Banchi di mercato genere alimentari	7,42	12,07	19,49
30	Discoteche, night club	2,56	4,53	7,09

4. DI DARE ATTO:

- che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- che le agevolazioni previste dall'articolo 18 bis e dall'art. 19 del regolamento dell'Ente per l'applicazione della TARI, trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2023 cap. 24686 'Agevolazioni TARI – Assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona', Missione 12 programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 04;

- che le scadenze di pagamento delle rate relative all'anno 2023, stabilite in via transitoria all'articolo 31 del regolamento comunale per la disciplina della TARI approvato in questa stessa seduta, sono le seguenti: 30 ottobre 2023, 31/12/2023, 29/02/2024 e 30/04/2024;

5. **DI DARE ATTO** che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo;

6. **DI INVIARE**, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

7. **DI DARE ATTO** che le tariffe entrano in vigore, in conformità all'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, con effetto 1 gennaio 2023;

8. **DI STABILIRE** che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il responsabile della presente procedura è il Funzionario Responsabile del Settore Tributi, Donatella Gaggiottini;

9. **DI DARE ATTO** che al presente provvedimento sono uniti n. 6 allegati:

- Prospetto ripartizione costi tra utenze domestiche e non (Allegato A);
- Coefficienti tari (Allegato B);
- Prospetto piano economico finanziario (Allegato C)
- Parere in merito alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore Tributi (Allegato D);
- Parere di regolarità contabile espresso dal responsabile dei Servizi finanziari (Allegato E)
- Parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato F);

IL PRESIDENTE

PONE quindi in votazione, per alzata di mano, la proposta di immediata eseguibilità del provvedimento;

ESPERITA la stessa, con l'ausilio degli scrutatori si accerta:

presenti: n. 9
astenuti: n. 0
votanti: n. 9
favorevoli: n. 9
contrari: n. 0

PROCLAMA l'esito della votazione e

D I C H I A R A

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art.134 - comma 4° - del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

*Esaurite le operazioni di voto, il **PRESIDENTE** dispone una breve sospensione della seduta.*

Si sospendono i lavori del Consiglio Comunale alle ore 22.39.

Riprendono alle ore 22.51.

Alla ripresa il Segretario comunale effettua l'appello nominale per la verifica del numero legale: risultano presenti n. **15 Consiglieri** ed assenti i Consiglieri Helga Bracali e Nicola Guelfi.



COMUNE DI MONTECATINI TERME

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Presidente del Consiglio Comunale

Avv. Giovanni Spadoni

Il Segretario Generale

Dott. Giuseppe Aronica